



University of Gastronomic Sciences
Università degli Studi
di Scienze Gastronomiche

REGOLAMENTO
PER LA SELEZIONE DEI TITOLARI DI CONTRATTI DI
RICERCA
(di cui all'art. 22 della Legge 240/2010,
modificato dalla Legge 79/2022, di conversione del DL 36/2022)

Approvato dal Consiglio Accademico del 15/01/2025
e dal Comitato Esecutivo del 22/01/2025

Art. 1 – Finalità e oggetto

1.1 – Il presente regolamento disciplina la stipula di contratti di lavoro subordinato di diritto privato a tempo determinato, denominati contratti di ricerca, ai sensi dell'art. 22 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, modificato dall'art. 6-septies della Legge 29 giugno 2022, n. 79.

1.2 – I contratti di ricerca di cui al presente Regolamento sono stipulati ai fini dell'esclusivo svolgimento di specifici progetti di ricerca.

1.3 - I contratti di ricerca non danno luogo a diritto di accesso al ruolo dell'Università.

Art. 2 – Requisiti

2.1 – Possono concorrere alle selezioni per il conferimento dei contratti di ricerca coloro

- che sono in possesso di titolo di dottorato di ricerca o di titolo equivalente conseguito all'estero, ovvero, per i settori interessati, del titolo di specializzazione di area medica;

ovvero

- che sono iscritti al terzo anno del Corso di Dottorato di ricerca ovvero, per i settori interessati, che sono iscritti all'ultimo anno del Corso di Specializzazione di area medica, purché il conseguimento del titolo sia previsto entro i sei mesi successivi alla data di pubblicazione del bando di selezione.

2.2 – Non può concorrere alla selezione il personale di ruolo, assunto a tempo indeterminato da Università, enti pubblici di ricerca e istituzioni il cui diploma di perfezionamento scientifico è stato riconosciuto equipollente al titolo di dottore di ricerca ai sensi dell'articolo 74, quarto comma, del DPR 11 luglio 1980, n. 382, nonché coloro che hanno fruito di contratti di cui all'articolo 24 della Legge 240/2010.

2.3 – Non possono inoltre partecipare alla selezione coloro che abbiano un grado di parentela e affinità entro il quarto grado con un professore facente parte del Consiglio Accademico, con il Direttore Generale, con il Rettore o un componente del Consiglio di Amministrazione.

2.4 – L'eventuale esclusione dalla valutazione comparativa è disposta con motivato decreto rettorale e notificata all'interessato.

2.5 – I requisiti generali di ammissione alle selezioni pubbliche per il conferimento dei contratti di ricerca, come pure eventuali ulteriori requisiti, sono indicati specificatamente nei relativi bandi, in conformità alla normativa in vigore, nonché alle disposizioni del presente regolamento.

2.6 – I requisiti generali di ammissione alle selezioni pubbliche e gli eventuali ulteriori requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di selezione per la presentazione della domanda di ammissione.

Art. 3 – Durata e rinnovo

3.1 – I contratti di ricerca hanno durata biennale e possono essere rinnovati una sola volta per ulteriori due anni.

3.2 – Nel caso di progetti di ricerca di carattere nazionale, europeo e internazionale, i contratti di ricerca

Regolamento per la stipula di contratti di ricerca

hanno durata biennale prorogabile fino a un ulteriore anno in ragione delle specifiche esigenze relative agli obiettivi e alla tipologia del progetto.

3.3 – La durata complessiva dei contratti di ricerca, anche se stipulati con istituzioni differenti, non può, in ogni caso, essere superiore a cinque anni. Ai fini della durata complessiva del contratto di cui al presente articolo, non sono presi in considerazione i periodi trascorsi in aspettativa per maternità o paternità o per motivi di salute secondo la normativa vigente.

3.4 – Il rinnovo di un contratto di ricerca, per i periodi previsti ai precedenti commi 3.1 e 3.2, è subordinato alla valutazione dell'attività svolta dal titolare. A tal fine, il responsabile scientifico del progetto di ricerca trasmette al Delegato del Rettore alla Ricerca la relazione predisposta dal titolare del contratto sul lavoro di ricerca svolto, accompagnandola con le proprie osservazioni. Il Delegato del Rettore alla Ricerca presenta la relazione al Consiglio Accademico che formula il proprio parere sul rinnovo del contratto, trasmettendolo al Comitato Esecutivo che delibera in merito.

Art. 4 – Finanziamento dei contratti di ricerca

4.1 – L'attivazione di contratti di ricerca per lo svolgimento di attività nell'ambito di specifici progetti di ricerca è proposta al Comitato Esecutivo da parte del Consiglio Accademico.

4.2 – La proposta di cui al comma precedente è predisposta dal Delegato del Rettore alla Ricerca, con l'indicazione di quanto segue:

- il progetto di ricerca e l'eventuale indicazione dell'area scientifica di riferimento e delle attività di ricerca previste dal progetto e oggetto del contratto di ricerca;
- il responsabile scientifico del progetto di ricerca per il quale il contratto è attivato;
- l'eventuale proposta di composizione della Commissione esaminatrice, di cui all'art. 6 del presente regolamento;
- durata del contratto.

4.3 – Se la richiesta presentata al Comitato Esecutivo riguarda il rinnovo, ai sensi dell'art. 3 del presente regolamento, del contratto di ricerca già assegnato al medesimo titolare, la stessa dovrà includere una descrizione dettagliata dell'attività svolta dal collaboratore e una specifica degli obiettivi del progetto di ricerca che giustificano il rinnovo.

4.4 – Il Comitato Esecutivo, sulla base delle richieste ricevute, delibererà in merito all'attivazione o al rinnovo del contratto di ricerca.

Art. 5 – Selezione dei candidati

5.1 – I contratti di ricerca sono conferiti mediante procedure di selezione relative a uno o più aree scientifiche rientranti nel medesimo gruppo scientifico-disciplinare.

5.2 – Le procedure di selezione sono finalizzate a valutare l'aderenza del progetto di ricerca proposto all'oggetto del bando e il possesso di un curriculum scientifico-professionale idoneo allo svolgimento

Regolamento per la stipula di contratti di ricerca

dell'attività di ricerca oggetto del contratto, nonché le modalità di svolgimento dello stesso.

5.3 – La procedura di selezione si svolge mediante la valutazione di titoli e delle eventuali pubblicazioni presentate dai candidati, eventualmente integrata da un colloquio e/o da una prova a contenuto teorico-pratico.

5.4 - Il bando per la selezione dei candidati deve indicare:

- lo specifico progetto di ricerca per il quale si intende attivare il contratto di ricerca;
- la durata del contratto di ricerca e i limiti di rinnovo dello stesso;
- l'importo annuo lordo del contratto di ricerca e il relativo trattamento economico e previdenziale;
- la struttura e l'area scientifica nel cui ambito sarà svolta l'attività di ricerca;
- l'attività di ricerca richiesta al titolare del contratto di ricerca;
- i titoli scientifico-professionali richiesti;
- il termine e la modalità per la presentazione delle domande da parte dei candidati.

5.5 – Il decreto relativo al bando di attivazione della procedura è emanato dal Rettore, in conformità alle delibere del Consiglio Accademico e del Comitato Esecutivo.

5.6 – Al bando di selezione per contratti di ricerca deve essere data adeguata pubblicità, mediante pubblicazione sui siti dell'Università degli Studi di Scienze Gastronomiche, del Ministero e dell'Unione Europea.

Art. 6 – Commissione esaminatrice

6.1 - Il Rettore nomina, garantendo l'equilibrata rappresentanza di genere, per ciascuna procedura di selezione per l'attivazione di contratti di ricerca una Commissione esaminatrice composta da tre membri scelti tra professori e ricercatori universitari, italiani o internazionali, e tra esperti nel settore nel quale sarà svolta l'attività di ricerca.

6.2 – Ogni Commissione esaminatrice è tenuta a concludere i propri lavori entro i termini indicati nel bando. Per comprovati motivi, la Commissione ha la facoltà di richiedere al Rettore una proroga dei suddetti termini.

6.3 – Ogni Commissione esaminatrice effettua una valutazione dei candidati sulla base dei titoli presentati dagli stessi ed eventualmente di un colloquio e/o di una prova a contenuto teorico-pratico idonei ad accertare l'attitudine del candidato alla ricerca di cui al progetto.

6.4 – La Commissione esprime un giudizio collegiale sulla documentazione presentata da ciascun candidato e, sulla base di questo, indica coloro che hanno titolo a sostenere l'eventuale colloquio.

6.5 – Qualora il bando preveda che per la selezione i candidati debbano sostenere un colloquio e/o una prova a contenuto teorico-pratico, questi vertono sui temi relativi al progetto per il quale si svolge la selezione. Conclusi i colloqui e/o la prova, la Commissione esaminatrice formula per ciascun candidato un giudizio complessivo che viene registrato a verbale e compila una graduatoria di merito sulla base dei giudizi o dei punteggi attribuiti, designando il candidato o i candidati, quando i contratti di ricerca da stipulare siano più di uno, che, in base alla graduatoria finale e al numero dei contratti a disposizione, siano

Regolamento per la stipula di contratti di ricerca

risultati vincitori. Qualora il candidato risultato primo in graduatoria rinunci al contratto, il Consiglio Accademico ha la possibilità di proporre la stipula ai candidati valutati idonei, collocati in graduatoria nelle posizioni immediatamente successive.

6.6 – La pubblicità dei giudizi e degli atti della Commissione esaminatrice è assicurata attraverso la loro pubblicazione nell'area dedicata del sito web dell'Università.

6.7 – Gli atti della Commissione esaminatrice sono approvati dal Rettore e trasmessi al Comitato Esecutivo per i provvedimenti di competenza.

Art. 7 - Diritti e doveri del titolare di contratti di ricerca

7.1 – I titolari del contratto di ricerca svolgono la loro attività nell'ambito del progetto di ricerca per il quale è stata svolta la selezione.

7.2 - Il titolare del contratto di ricerca è tenuto a relazionare sull'attività di ricerca svolta e sui risultati conseguiti mediante relazione dettagliata, da presentare annualmente al responsabile scientifico del progetto. In caso di mancato adempimento al decorrere inutilmente del periodo, si applica quanto all'art. 13.4 di codesto regolamento.

7.3 – I titolari dei contratti di ricerca hanno diritto di avvalersi, ai fini dello svolgimento delle loro attività di ricerca, delle strutture e attrezzature dell'Università (ad esempio, biblioteca, laboratori, ecc.) e di usufruire dei servizi a disposizione dei ricercatori, secondo la normativa in vigore e i regolamenti interni dell'Ateneo.

7.4 – I titolari dei contratti di ricerca sono invitati a partecipare attivamente alla vita accademica dell'Ateneo, in coordinamento con il personale docente e di ricerca.

7.5 – I titolari di contratti di ricerca sono tenuti a presenziare alle riunioni o eventi dell'Ateneo che direttamente coinvolgono l'attività di ricerca da loro svolta.

Art. 8 - Il Responsabile Scientifico

8.1 – Il Responsabile Scientifico del progetto di ricerca per il quale è stato stipulato il contratto di ricerca è individuato dal Consiglio Accademico, tra i docenti dell'Ateneo, al momento dell'approvazione del bando. Il Consiglio Accademico, qualora opportuno, può sostituire con successiva deliberazione il responsabile scientifico con altro docente dell'Ateneo, sentito il parere del Delegato del Rettore alla Ricerca.

8.2 – Il Responsabile Scientifico del progetto di ricerca per il quale è stato stipulato il contratto di ricerca determina, in coerenza con le indicazioni del progetto e sentito l'interessato, il programma di ricerca, i compiti assegnati al titolare del contratto e i *deliverable* di ricerca attesi. Tali compiti possono essere aggiornati su base trimestrale, visto l'avanzamento del lavoro, dal responsabile scientifico.

Art. 9 – Stipula del contratto

Regolamento per la stipula di contratti di ricerca

9.1 – Il contratto di ricerca consiste in un contratto di lavoro subordinato di diritto privato stipulato tra l'Università degli Studi di Scienze Gastronomiche e il vincitore risultante dalla procedura di selezione.

9.2 – I contratti di cui presente articolo non danno luogo a diritto in ordine all'accesso nei ruoli del personale universitario.

9.3 – A seguito della procedura di selezione, il vincitore è tenuto a sottoscrivere il relativo contratto di ricerca entro i termini richiesti dall'Amministrazione, pena la decadenza dal diritto alla stipula del contratto.

Art. 10 – Trattamento economico, fiscale, previdenziale e assicurativo

10.1 – Il trattamento economico annuo lordo del titolare del contratto di ricerca, fissato dal Comitato Esecutivo, è stabilito in sede di contrattazione collettiva ed è, in ogni caso, di importo non inferiore al trattamento iniziale spettante al ricercatore confermato a tempo definito.

10.2 – Il trattamento fiscale, assistenziale e previdenziale del titolare del contratto di ricerca di cui al presente regolamento è quello del lavoratore subordinato con contratto di diritto privato.

10.3 - Al titolare del contratto compete il trattamento di fine rapporto di lavoro.

10.4 – L'importo annuale è corrisposto in 12 rate mensili posticipate.

10.5 – L'Università provvede alle coperture assicurative per infortuni e per responsabilità civile verso terzi a favore dei titolari dei contratti di ricerca nell'ambito dell'espletamento delle loro attività di ricerca.

10.6 – Il titolare di un contratto di ricerca ha diritto al rimborso delle spese di trasferta in Italia e all'estero, qualora queste siano attinenti all'attività di ricerca oggetto del contratto e siano preventivamente autorizzate dal responsabile scientifico.

Art. 11 – Divieto di cumulo, incompatibilità e interruzioni

11.1 – Non è ammesso il cumulo del contratto di ricerca con borse di studio o ricerca a qualsiasi titolo conferite da istituzioni nazionali o internazionali, a eccezione di quelle finalizzate alla mobilità internazionale per motivi di ricerca.

11.2 – Il contratto di ricerca non è compatibile con la frequenza di Corsi di Laurea, Laurea Specialistica o Magistrale, Dottorato di Ricerca o Specializzazione di area medica, salvo quanto previsto al precedente art. 2.1, in Italia o all'estero. Il contratto di ricerca comporta il collocamento in aspettativa senza assegni per il dipendente in servizio presso le amministrazioni pubbliche

11.3 – Il titolare del contratto di ricerca può svolgere attività di lavoro autonomo o collaborazioni occasionali o continuative, compatibilmente con l'attività di ricerca in essere, a condizione che l'attività:

- non comporti conflitto di interessi con la specifica attività di ricerca svolta dal titolare del contratto di ricerca;
- non rechi pregiudizio all'Università.

Lo svolgimento di tali attività è autorizzato dal Consiglio Accademico su motivazione argomentata del

responsabile scientifico, sentito il parere del Delegato del Rettore alla Ricerca.

Art. 12 – Valutazione dell'attività del titolare di contratti di ricerca

12.1 – Annualmente, salvo sia diversamente indicato nel bando, il titolare del contratto di ricerca è tenuto a presentare al Consiglio Accademico una dettagliata relazione sull'attività svolta e i risultati conseguiti, corredata dal parere del responsabile scientifico.

12.2 – Il Consiglio Accademico, sulla base della relazione di cui al comma precedente, esprime un giudizio sull'attività svolta, acquisito da parte del Comitato Esecutivo ai fini dell'eventuale rinnovo del contratto di ricerca, secondo quanto indicato dall'art. 3.4 del presente regolamento.

Art. 13 – Decadenza, recesso, risoluzione

13.1 – Ai sensi dell'art. 9.3 del presente regolamento, decadono dal contratto di ricerca coloro che, entro il termine comunicato dall'Amministrazione, non sottoscrivano il relativo contratto, salvo ragioni di salute o cause di forza maggiore debitamente comprovate.

13.2 – Decadono altresì dalla titolarità del contratto di ricerca coloro che forniscono false dichiarazioni in merito alle situazioni di divieto di cumulo o di incompatibilità di cui ai precedenti articoli 11.1 e 11.2.

13.3 – Il titolare del contratto di ricerca può recedere dal contratto previa comunicazione scritta all'Amministrazione dell'Università. Il pagamento dell'ultima mensilità sarà commisurato al periodo di attività svolta.

13.4 – Costituisce causa di risoluzione del rapporto l'inadempimento, ai sensi delle disposizioni degli articoli 1453 e seguenti del Codice Civile, da parte del titolare del contratto, segnalato e motivato dal responsabile scientifico al Consiglio Accademico.

13.5 – Il contratto si risolve automaticamente alla scadenza del termine previsto dal contratto stesso o in caso di mancato rinnovo.

13.6 – Sono ulteriori cause risolutive del contratto di ricerca l'annullamento della procedura di selezione e l'impossibilità sopravvenuta di continuare la collaborazione all'attività di ricerca.

Art. 14 – Disposizioni transitorie e finali

14.1 – Il presente regolamento entra in vigore dalla data di approvazione da parte del Comitato Esecutivo e verrà pubblicato sul sito dell'Università.